



Deliberazione n. 0002731 del 20/12/2019 - Atti U.O. DMP Attività Libero Professionale

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA E L'ASST SANTI PAOLO E CARLO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICO LEGALI NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO DA ATTIVITA' SANITARIA – SCADENZA 31.12.2019 (RICAVO COMPLESSIVO PRESUNTO € 5.250,00)

IL DIRETTORE FF S.C. DMP ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Richiamata la deliberazione n. 1779 del 26.10.2017 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo", nonché la deliberazione n. 2007 del 18.12.2018 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo- Integrato con le attività dell'area territoriale afferita dall'Ex ATS";

Vista la richiesta avanzata dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con nota del 23.07.2019 di prorogare fino al 31.12.2019 la convenzione per prestazioni specialistiche medico legali nell'ambito del contezioso da attività sanitaria, da parte di personale in servizio presso la S.C. Medicina Legale dell'ASST Santi Paolo e Carlo;

Preso atto del nulla osta espresso dalla Direzione Medica di Presidio con nota del 11.10.2019 agli atti d'ufficio;

Atteso che l'attività sarà svolta, fuori orario di servizio e fuori timbratura, mediante accessi settimanali per un massimo di n. 15 accessi per la durata della convenzione, in fasce orarie definite dal Direttore della S.C. Medicina Legale, previa verifica che queste non limitino in alcun modo l'attività dell'ASST Santi Paolo e Carlo;

Atteso che per l'attività di collaborazione prestata l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda provvederà a versare all'ASST Santi Paolo e Carlo, un compenso onnicomprensivo ad accesso pari ad € 350,00;

Ritenuto di incaricare allo svolgimento dell'attività, il personale medico che ha optato, ai sensi del D.Lgs. 2.03.2000, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, per il rapporto esclusivo con l'ASST;



Considerato che al personale medico incaricato allo svolgimento dell'attività sarà corrisposto il 95% dell'importo introitato, come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo;

Visto il testo di convenzione concordato tra le parti, allegato e parte integrante del presente atto;

Richiamata la deliberazione n. 33 del 23.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione allocazione costi, per l'anno 2019, sui conti economici gestiti dalla S.C. Libera Professione e Marketing";

Preso atto della deliberazione n. 1913 del 19/09/2019 avente per oggetto: "Revoca deliberazione n. 693 del 3/04/2019 "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V1" e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V2";

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rinnovare fino al 31.12.2019, la convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, il cui testo è allegato e parte integrante del presente atto, per prestazioni specialistiche medico legali nell'ambito del contenzioso da attività sanitaria, da parte di personale medico in servizio presso la S.C. Medicina Legale dell'ASST Santi Paolo e Carlo;
2. di introitare le somme derivanti dall'attività di cui al presente provvedimento, stimate per quanto in premessa in Euro 5.250,00, al conto economico n. 4B021000 denominato "ricavi per prestazioni erogate in convenzione a pubblici fuori orario di servizio a ATS/ASST/Fondazioni della regione" del bilancio per l'esercizio 2019 e del corrispondente conto del bilancio per l'esercizio 2019;
3. di liquidare, con le competenze stipendiali, le quote di pertinenza del personale medico per l'attività svolta, pari a € 4.987,50 (95% del ricavo presunto al lordo delle ritenute e imposte di legge), come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo, imputandole al conto economico n. 3D030700 denominato "compensi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti pubblici fuori orario di servizio" del bilancio per l'esercizio 2019, CdR MKT, CDC 301010190 Medicina Legale / LP Area a pagamento e rientra nell'autorizzazione nr. 2019102122 assunta con deliberazione n. 33 del 23.01.2019;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ff della S.C. Direzione Medica Presidio Attività Libero-Professionali e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. Medicina Legale, ferma restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico - Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;



5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..

Imputazione dei Conti - Introito

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 5.250,00 I	4B021000 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione fuori orario di servizioa ATS/ASST/Fondazioni della regione	301010190		2019

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Vanessa Merchan

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Sabrina Passarella

Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

Convenzione tra ASST Santi Paolo e Carlo e Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda avente ad oggetto prestazioni specialistiche medico legali nell'ambito del contenzioso da attività sanitaria

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata - in virtù di delega del Direttore Generale (rif del 328/13) - dal Direttore della S.C. Approvvigionamenti, **Ing Gian Luca Viganò**

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Rudinì n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSO che

- che ASST Niguarda ha chiesto la prosecuzione della collaborazione con questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), per l'esecuzione di prestazioni specialistiche medico legale nell'ambito del contenzioso da attività sanitaria;
- che da parte della S.C. Medicina Legale è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola, oltre le ordinarie attività istituzionali;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 58, comma 2, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001 prevede testualmente *"qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio ... omissis ... mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate ..."*;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta dell'ASST NIGUARDA si impegna a proseguire nella collaborazione per l'esecuzione specialistiche medico legale nell'ambito del contenzioso da attività sanitaria.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico della S.C. Medicina Legale dell'ASST Santi Paolo e Carlo. Pertanto l'Azienda autorizza i Dirigenti Medici di tale S.C. ad effettuare le prestazioni sopra menzionate mediante, di norma, in max. 15 accessi da concordare tra il Direttore della S.C. Medicina Legale dell'ASST Santi Paolo e Carlo e la Direttore della S.C. Direzione Amministrativa di Presidio ASST Niguarda.

Art. 3

Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.C. Medicina Legale dell'ASST Santi Paolo e Carlo .

Art. 4

L'ASST Santi Paolo e Carlo, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, un compenso ad accesso pari a € 350,00 iva compresa.

A tal fine l'ASST Niguarda, comunicherà mensilmente alla S.C. DMP Attività Libero Professionali dell'ASST Santi Paolo e Carlo l'avvenuta esecuzione della prestazione, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo di riferimento, ai fini dell'emissione della fattura a carico dell'ASST Niguarda.

Art. 5

Le prestazioni saranno fatturate mensilmente con modalità di pagamento a ricevimento fattura. In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento dell'attività in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'ASST Niguarda.

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità relativamente all'attività prestata. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASST Niguarda, garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/12/2019.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

La convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 10

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Santi Paolo e Carlo
Il direttore Generale
Dott. Matteo Stocco

Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
il direttore della S.C. Approvvigionamenti
Ing. Gian Luca Viganò

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.